



COMUNE DI TORRAZZA COSTE
PROVINCIA DI PAVIA
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **80** Reg. Delib.

N.....Reg. Public.

OGGETTO: Approvazione convenzione con AUSER per la gestione di servizi sociali vari.

L'anno **duemilaquattordici** addì **cinque** del mese di **agosto** alle ore **15.30** nella sede comunale

Risultano:

	Presenti	Assenti
Sindaco PRUZZI Ermanno	Si	
Assessore Malacalza Ernesto	Si	
Assessore-Vice Sindaco GAIOTTI Alessandro	Si	

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Elisabeth Nosotti, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig Ermanno Pruzzi-Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO:Approvazione convenzione con AUSER per la gestione di servizi sociali vari.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che questa Amministrazione pone fra le proprie priorità ogni intervento a favore dei cittadini che si trovano in situazione di disagio economico e/o sociale, nonché a favore delle cosiddette “fasce deboli” della popolazione, con particolare riferimento a bambini, giovani ed anziani;

Considerato che Torrazza Coste, ente locale di piccole dimensioni e modeste risorse economiche, pur trovandosi nella necessità, come tutti gli altri comuni, di dover fornire ai propri cittadini tutti i servizi istituzionali previsti dalla normativa, nonché ogni altro servizio volto, come recita lo Statuto, al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, non dispone delle risorse economiche, di mezzi e di personale sufficienti a fronteggiare ogni evenienza che discende da quanto sopra;

Rilevato che nel Comune è presente l'associazione AUSER Solidea, regolarmente iscritta nel Registro Regionale del Volontariato, che ha sede in via Cadelazzi, 10, il cui rappresentante legale è il Sig. Mario Terzaghi, nato a Genova S. Pierdarena il 22.08.1937 e residente in Voghera, via Gran Paradiso, 8, cod. fisc. TRZMRA37M22I081A;

Verificato che con delibera GC n. 98 del 26.09.2011, che qui si intende integralmente richiamata, si provvedeva all'approvazione di una convenzione con l'Associazione Auser sopra indicata per la gestione di servizi sociali vari;

Ritenuto, sentita in proposito la disponibilità dell'AUSER, di avvalersi nuovamente dell'opera e della collaborazione dei volontari dell'Associazione stessa per ampliare e rendere maggiormente fruibili i propri servizi istituzionali con particolare riferimento a quelli “alla persona” nel campo sociale, assistenziale e scolastico;

Valutata, la possibilità di stipulare con l'AUSER una nuova apposita Convenzione di durata biennale attraverso la quale coinvolgerne i volontari per prestazioni strettamente connesse al “sociale”;

Visto lo schema di convenzione allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Visto, in particolare, l'art. 1 della Convenzione che elenca le attività che il Comune intende affidare all'AUSER;

Preso atto che l'AUSER dispone della necessaria organizzazione nonché copertura assicurativa idonea;

Rilevato che il Comune contribuirà, alle spese occorrenti per la gestione ordinaria dell'Associazione attraverso un contributo di € 2.000 annui;

Atteso che ai sensi dell'art. 7 comma 5 della Convenzione allegata :”la liquidazione del rimborso spettante alla Associazione avverrà con cadenza annua dopo l'approvazione del Bilancio Comunale e la relativa

assegnazione del PEG ai responsabili di Servizio e comunque non prima della presentazione del rendiconto di cui all'art.8...”;

Considerato che ai sensi dell'art.8 comma 1 “Entro e non oltre il mese di marzo di ogni anno dovrà pervenire al Comune un rendiconto delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività’....”;

Verificato quindi che il contributo annuo di € 2000 stanziato in appositi Fondi del BP2014 verrà corrisposto per l'attività' annuale decorrente dalla data di sottoscrizione della Convenzione (a titolo esemplificativo si indica che se la sottoscrizione avviene in data 20.08.2014 il contributo varrà' per l'attività' annuale fino al 19.08.2015);

Ritenuta la collaborazione che si sta per attivare conveniente e proficua sotto tutti i punti di vista;

Considerato che alla spesa sopra determinata si farà fronte mediante i fondi appositamente stanziati nel BP 2014;

Visto lo Statuto, nonché il Regolamento di contabilità;

Acquisiti i pareri resi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/00:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

IL RESP. SERV. AMM.VO
(dott.ssa Simona Rota)

- parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria

IL RESP. SERV. FINANZIARIO
(Alessandro Gaiotti)

Con voti unanimi resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di attivare nuovamente la collaborazione con l'AUSER Solidea di Torrazza Coste, per i motivi i premessa specificati e secondo quanto stabilito con la Convenzione, di durata biennale, il cui inizio decorrerà' dalla data di effettiva sottoscrizione della stessa che viene qui approvata ed il cui testo viene allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- 2) di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la Convenzione e il responsabile del servizio amministrativo ad adottare tutti i provvedimenti inerenti la presente deliberazione, con le modalità' indicate in premessa, compresa l'assunzione dell'impegno di spesa afferente il contributo di cui in premessa che sarà posto a carico dell'intervento 1.10.04.05 cap.3400 del BP 2014;
- 3) di dare alla presente, con voti unanimi, immediata eseguibilità ai sensi di legge.

CONVENZIONE

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____ in __Torrazza Coste (PV)
presso gli Uffici Municipali-Piazza Vittorio E.II n.11_____

TRA

L'Amministrazione comunale di _TORRAZZA COSTE___ C.F. 00485150189
di seguito indicata come il "Comune", nella persona di ERMANNO PRUZZI-SINDACO-PRO TEMPORE C.F.
PRZRNN51B10M109M nato a Voghera_____ il 10.02.1951 e residente in Torrazza Coste via Castellaro 53 CAP
27050 autorizzato a impegnare legalmente e formalmente l'amministrazione che rappresenta,

E

l'Associazione AUSER "Solidea" di Torrazza Coste - associazione regolarmente iscritta nel
Registro Regionale del Volontariato, di seguito indicata come la "Associazione", con sede in
Torrazza Coste, via Cadelazzi n. 10, CAP 27050, nella persona del rappresentante legale Mario
Terzaghi, C.F. TRZMRA37M22I081A, nato a Genova S.Piardarena il 22/08/1937 e residente in
Voghera, via Gran Paradiso n. 8, CAP 27058,

PREMESSO

- che l'art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266 prevede la possibilità, per gli enti locali, di stipulare convenzioni con le Organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri regionali del volontariato;
- che, in conformità alla L. n.266/1991, l'art.8 della Legge regionale della Lombardia 24 luglio 1993, n.22, prevede la possibilità, per le Organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi, di stipulare, con la Regione e con gli altri enti pubblici, convenzioni per lo svolgimento di attività integrative o di supporto ai servizi pubblici;
- che il "Comune", per lo svolgimento delle attività elencate nell'art.1 della presente Convenzione, intende avvalersi dell'apporto della "Associazione", apporto avente natura integrativa e non sostitutiva dei servizi prestati istituzionalmente dal "Comune";
- che la "Associazione", ONLUS di diritto ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. 4 dicembre 1977 n. 460, opera, nei settori in cui rientrano le attività previste dalla Convenzione;
- che, nel territorio di competenza, l "Associazione" , ha avviato esperienze concrete nei settori delle attività oggetto della Convenzione ed è in possesso dei requisiti giuridici e dei mezzi tecnici e umani necessari allo svolgimento delle attività convenzionate.

TUTTO CIO' PREMESSO

**CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ART. 1

Oggetto

1. il “Comune” affida alla “Associazione” lo svolgimento delle attività di seguito specificate:
 - accompagnamento protetto di persone verso strutture sanitarie per esami clinici e terapie;
 - prenotazione e ritiro esami clinici;
 - accompagnamento di persone per il disbrigo di pratiche concernenti agli interessi familiari.

2. La “Associazione”, nel rispetto della normativa vigente in tema di volontariato – in particolare della L. n.266/91 –nonché degli obiettivi e delle disposizioni diffusi dall’amministrazione comunale, provvede allo svolgimento delle sopra individuate attività.

ART. 2

Modalità di svolgimento delle attività

1. Le modalità di svolgimento delle attività individuate nell’art. 1 della presente Convenzione dovranno essere preventivamente concordate con i competenti uffici del “Comune”.
2. Le parti convengono che le sopra individuate attività potranno essere ulteriormente specificate e dettagliate nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione, sulla base delle indicazioni espresse dai competenti organi comunali: in tale caso saranno conclusi patti integrativi della presente Convenzione.

ART. 3

Esecuzione delle attività

1. La “Associazione”, per l’esecuzione delle attività individuate nell’art. 1 della presente Convenzione, mette a disposizione i volontari abilitati al servizio.
Il numero dei volontari potrà essere adeguato in caso di modifica dei volumi di attività svolte.
2. L’attività dei volontari non deve configurarsi come sostitutiva di quella svolta dal personale del “Comune”.
3. La “Associazione” provvede a fornire ogni tempestiva informazione utile per l’espletamento delle attività individuate nell’art.1 della presente Convenzione.

ART. 4

Obblighi del “Comune”

Il “Comune” si impegna a:

1. identificare le modalità di coordinamento dell’attività dei volontari con quella istituzionale comunale;

2. controllare e verificare periodicamente l'efficienza, l'efficacia, la quantità e la qualità del servizio prestato dalla "Associazione" attraverso incontri/relazioni su semplice richiesta del "Comune".

ART. 5

Obblighi della "Associazione"

La "Associazione" si impegna, oltre al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, a garantire:

1. l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità, per il tempo concordato, le attività oggetto della Convenzione, fatta salva la facoltà di recedere in ogni momento secondo le modalità enunciate nel successivo art. 10;
2. il rispetto della libertà e della dignità personale e sociale dell'utente, delle sue convinzioni religiose e opinioni politiche;
3. la competenza specifica per le attività oggetto della presente Convenzione;
4. l'osservanza del programma di servizio e delle modalità di coordinamento con gli operatori comunali stabiliti dal "Comune";
5. il rispetto degli scopi e delle metodologie indicate dai competenti organi comunali;
6. la tempestiva informazione in merito a ogni variazione e notizia utile alla corretta gestione del servizio;
7. i dati (nominativi, recapiti ed eventuale qualifica professionale) relativi ai volontari impiegati nelle attività oggetto di convenzione con gli eventuali aggiornamenti in caso di variazioni, tenendo conto dei casi di forza maggiore;
8. la stipula di apposita polizza assicurativa, per i volontari che prestano la loro opera, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività convenzionate, nonché per la responsabilità civile verso i terzi per qualsiasi evento o danno generato dallo svolgimento delle suddette attività, tenendo indenne il "Comune" da qualunque responsabilità per danno o incidente, anche *in itinere*, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività in parola.

ART. 6

Responsabilità

1. Responsabili diretti della gestione del servizio sono, in rappresentanza del "Comune", il Sig. Ermanno Pruzzi - Sindaco Pro Tempore e, in rappresentanza della "Associazione", il Sig. Mario Terzaghi.
2. I responsabili della gestione vigilano, reciprocamente, sullo svolgimento delle rispettive attività avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche del settore.

ART. 7

Rimborso delle spese

In conformità a quanto previsto dall'art. 2 della L. n. 266/1991, il "Comune" riconosce un rimborso spese di entità pari a euro 2000 (leggasi duemila) annui a parziale copertura di:

1. oneri derivanti dalla polizza assicurativa per i volontari, che l' "Associazione" è tenuta a stipulare secondo quanto previsto dall'art. 4 della L. n. 366/1991;
2. oneri derivanti dalle polizze assicurative per gli automezzi che l'"Associazione" utilizza per lo svolgimento dei suoi compiti;
3. spese sostenute per l'utilizzo dei locali in cui trovasi la sede provvisoria della "Associazione" stessa;
4. spese telefoniche e varie.
5. La liquidazione del rimborso spettante alla "Associazione" avverrà con cadenza annua dopo l'approvazione del Bilancio Comunale e la relativa assegnazione del PEG ai responsabili di servizio e comunque non prima della presentazione del rendiconto di cui all'art.8 e dovrà essere versata con le seguenti modalità: bonifico bancario.
6. Eventuali modificazioni delle modalità di pagamento debbono essere preventivamente stabilite in accordo tra le parti. In assenza di detto accordo, risultante da atto scritto, i pagamenti eseguiti in conformità alle modalità già indicate, sono da ritenersi validi ed esonerano il "Comune" da qualsiasi responsabilità.
7. Le parti si danno atto che i rimborsi spese spettanti alla "Associazione" sono fuori dal campo di applicazione dell'IVA, in virtù di quanto previsto dall'art.8 della L. 266/1991.

ART. 8

Rendicontazione delle spese

1. Entro e non oltre il mese di marzo di ogni anno dovrà pervenire al "Comune" un rendiconto delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, succintamente motivato, sottoscritto dal rappresentante legale della "Associazione", previa delibera di approvazione dell'organo di amministrazione.
2. L'intera documentazione contabile inerente le attività svolte in convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dalla "Associazione" e posta a disposizione del "Comune" per eventuali ulteriori atti ispettivi, per almeno 5 (cinque) anni dal termine della durata della presente convenzione.

ART. 9

Durata

1. La Convenzione decorre dal _____ e avrà durata di anni due con scadenza il _____ rinnovabile previa verifica del buon livello delle prestazioni rese e dei relativi impegni finanziari.

ART. 10

Risoluzione del rapporto

1. E' attribuita a ciascuna della parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione dandone preavviso all'altra nel termine di almeno 3 (tre) mesi, con raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Nel caso in cui il "Comune" accerti a mezzo di apposita relazione da parte dei competenti organi comunali, che i servizi convenzionali non sono forniti in conformità a quanto concordato, ovvero non sono eseguiti con la dovuta diligenza, oppure che sussistono comunque situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel precedente art.1 della presente Convenzione, dopo aver contestato almeno due volte, a mezzo di lettera raccomandata, alla "Associazione" le irregolarità rilevate, può dichiarare la risoluzione del rapporto. La stessa procedura con le stesse conseguenze può essere attivata dalla "Associazione" qualora venga riscontrata l'inadempienza, anche parziale, da parte del Comune degli obblighi di cui all'art.4.
3. In caso di recesso da una delle due parti, spetterà all'altra parte il rimborso delle spese affrontate nel corso dell'attività svolta fino a quel momento.

ART. 11

Sospensione o riduzione del servizio

1. Il servizio prestato dalla "Associazione" non può essere sospeso o ridotto, salvo:
 - i casi di forza maggiore, non imputabili alla "Associazione":
 - in presenza di cause gravi, dovute al "Comune".
2. La "Associazione" ha l'obbligo di comunicare ai competenti organi comunali, con la massima sollecitudine, i casi di forza maggiore o le cause ostative imputabili al "Comune" che dovessero comportare la sospensione o la riduzione del servizio.

ART. 12

Clausola compromissoria

1. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente Convenzione.
2. In caso di mancato accordo, qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo, sarà devoluta alla competenza di un collegio arbitrale composto da tre membri, due dei quali nominati uno da ciascuna delle Parti, e il terzo, con funzioni di Presidente nominato di comune accordo dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Pavia su ricorso della Parte più diligente. Il medesimo Presidente del Tribunale di Pavia dovrà, inoltre, su istanza della Parte interessata, nominare l'arbitro della Parte che non vi avesse provveduto entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata A.R. con la quale l'altra Parte ha manifestato la volontà di adire il collegio arbitrale.
3. Il collegio arbitrale, avrà sede in Pavia.
4. Il collegio deciderà in via irrituale, secondo equità, entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione e il relativo lodo sarà inappellabile.
5. Le spese per la costituzione e il funzionamento del collegio arbitrale saranno anticipate dalla Parte che ne richiede l'intervento e graveranno definitivamente sulla Parte soccombente.

ART. 13

Foro competente

1. Per le materie non delegabili ad arbitri sarà competente il Foro di Pavia.

ART. 14

Registrazione della Convenzione

1. La presente Convenzione è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro in virtù del disposto dell'art.8 della L. n.266/1881 e verrà registrata solo in caso d'uso.

ART. 15

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l'attività di volontariato.

Letto, approvato e sottoscritto a _____ il _____

Per il Comune

Per AUSER "Solidea"

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli:

- 2 (Modalità di svolgimento delle attività)
- 5 (Obblighi della "Associazione")
- 6 (Responsabilità)
- 8 (Rendicontazione delle spese)
- 10 (Risoluzione del rapporto)
- 11 (Sospensione o riduzione del servizio)
- 12 (Clausola compromissoria)
- 13 (Foro competente)

Per il comune

Per AUSER "Solidea"

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Fto Pruzzi

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto Nosotti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno _____13.08.2014_____

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Li, _____13.08.2014_____

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
FTO ROTA**

Nello stesso giorno _____13.08.2014_____ in cui è stato affisso all'Albo Pretorio, il presente verbale viene comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 dlgs 267/2000-TUEL.

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Li, _____13.08.2014_____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

--dott.ssa Simona Rota-----

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

IL _____ è decorso il termine di cui al 3° comma dell'articolo 134 del dlgs 267/2000-TUEL senza che siano stati sollevati rilievi.

Li, _____

Il Segretario Comunale